

Confapi a Cabina di Regia Internazionalizzazione Mimit – Maeci

Confapi ha preso parte, come membro permanente, alla Cabina di Regia per l'internazionalizzazione co-presieduta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che si è svolta presso la Sala degli Arazzi del Mimit. In rappresentanza della Confederazione è intervenuta Giada Bronzino, componente di Giunta di Presidenza Confapi.

La Bronzino nel suo intervento, dopo aver ringraziato i Ministri Tajani e Urso, ha evidenziato che “le piccole e medie industrie che Confapi rappresenta sono il valore aggiunto dell'export italiano e in questo contesto sono da sempre considerate l'eccellenza della manifattura italiana e hanno consolidato nel tempo il loro know-how, costituito spesso da creatività e innovazione riuscendo ad affermarsi in mercati non solo nazionali ma anche internazionali”. Per questo “la promozione internazionale – ha sottolineato – deve tenere conto del particolare valore del sistema delle piccole e medie industrie che continua ad essere ben radicato sul territorio in quanto espressione del concetto di Made in Italy, a differenza delle imprese italiane di grandi dimensioni”. La Bronzino poi si è soffermata sulla formazione e quindi sulla necessità di sviluppare una “cultura per l'internazionalizzazione”. “Riteniamo sia fondamentale investire su programmi specifici di formazione – ha spiegato – in grado di valorizzare il Made in Italy con uno sguardo sia ai settori produttivi sia ai territori con l'obiettivo di creare profili tecnici altamente qualificati che aiutino le imprese a crescere su nuovi mercati, accrescendo competenze specifiche anche, ad esempio, in materia doganale”. Confapi in questa direzione ritiene sia utile definire uno strumento che possa favorire l'aggregazione delle aziende al fine di utilizzare, anche in modo congiunto, servizi e/o strutture per affacciarsi sui mercati esteri, condividendone gli eventuali costi. Per quanto riguarda la selezione e il reclutamento di

personale, dando seguito all'intervento del Ministro Tajani incentrato sul lavoro del Maeci per far sì che i Balcani si riuniscano all'Europa, Bronzino ha aggiunto che sarebbe auspicabile in tale contesto "facilitare l'arrivo di manodopera qualificata dai Balcani con accordi bilaterali tra Paesi".

All'ordine del giorno della riunione inoltre c'è stato un importante protocollo d'intesa tra ICE e Invitalia, controfirmato da MAECI e MIMIT, per il coordinamento delle rispettive attività. Inoltre, al termine della riunione è stato adottato un documento conclusivo che fornisce le linee strategiche per l'internazionalizzazione, gli strumenti e le azioni per il 2024, incluse le modalità di promozione del Made in Italy e le priorità geografiche di azione.

CU 2024 lavoratori autonomi

Con la ris. n. 13 pubblicata il 4 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo "**professionale**", ossia esercitato abitualmente.

In particolare, è stato chiarito che le CU 2024 contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i suddetti redditi di lavoro autonomo "professionale", possono essere inviate in via telematica all'Agenzia entro il 31 ottobre 2024, termine di presentazione del modello 770/2024.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con un comunicato stampa, ha commentato positivamente la risoluzione in esame, viste le **segnalazioni** da parte degli iscritti e la loro richiesta di un maggiore termine per l'invio delle Certificazioni Uniche relative agli autonomi.

L'art. 19 del DLgs. 1/2024 (c.d. "Adempimenti") ha infatti

previsto che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile la dichiarazione **precompilata** anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta.

Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del **18 marzo 2024**, di cui all'art. 4 comma 6-*quinquies* del DPR 322/98 (il termine del 31 ottobre è infatti applicabile solo alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata).

Con la ris. n. 13/2024, l'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo **primo anno** le CU contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il prossimo 31 ottobre.

Le informazioni da esse ricavate saranno infatti utilizzate dall'Agenzia delle Entrate solo in forma **sperimentale**, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell'applicativo web dedicato, con i quali sarà altresì segnalato al contribuente che per l'elaborazione della precompilata sono state considerate solo le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo "professionale" pervenute entro il 18 marzo 2024.

Nel caso in cui il contribuente titolare di tale reddito sia in possesso di Certificazioni Uniche pervenute dopo il 18 marzo 2024, sarà necessario **modificare** la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate invita comunque i

sostituti d'imposta a rispettare il **termine** del 18 marzo 2024 per trasmettere le CU in modo tale che le stesse, seppur in forma sperimentale, possano essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale, come CAF e professionisti, al fine di agevolare l'adempimento dichiarativo.

Ciò dovrebbe valere anche per le CU delle persone fisiche contenenti altri redditi dichiarabili **esclusivamente** con il modello REDDITI PF, ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

A partire dalle Certificazioni Uniche **2025** relative al periodo d'imposta 2024:

- le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
- l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (compresi i redditi di lavoro autonomo "professionale") dovrà essere effettuato entro il **16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Dal 2025 scadenza al 31 ottobre solo per alcune CU

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d'imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (**31 ottobre**) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria (es. TFR). Ciò dovrebbe applicarsi anche alle CU dei soggetti diversi dalle persone fisiche, riguardanti ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Si ricorda che, a decorrere dalle CU che dovranno essere trasmesse nel 2025, ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 1/2024, i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime **forfetario** (ex L. 190/2014) o, in via residuale, il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) sono esonerati dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica.

(MF/ms)

Ecodesign degli imballaggi: risorse da Conai tramite bando

Bando annuale CONAI per l'ecodesign degli imballaggi. Conai intende premiare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi sul mercato nel **biennio 2022/2023**.

L'iniziativa mette in palio un importo complessivo pari a € 600.000 di cui 5 premi speciali da €10.000 ciascuno. E' possibile presentare i casi fino al **30 aprile 2024**.

Sul sito Conai è presente la pagina dedicata con tutti i dettagli: [cliccare qui](#).

In allegato è disponibile il Regolamento completo al cui interno sono indicati i principi generali e le modalità di partecipazione.

(SN/am)

[8454_N.L._cc_-_Conai_Bando_CONAI_Ecodesign-2024.pdf](#)

[Download](#)

Mud 2024 dati 2023: scadenza 1 luglio 2024

Sul [sito del ministero](#) si legge che è appena uscito il DPCM recante l'approvazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) per l'anno 2024, utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2023; è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024.

Il termine per la presentazione del MUD calcolata dalla data di pubblicazione è **lunedì 1 luglio 2024**.

Ecocamere ha comunicato le novità nel [suo portale](#) e si accinge ad aggiornare tutti gli strumenti per permettere di redigere le dichiarazioni a tutti i soggetti coinvolti.

I siti per eseguire le dichiarazioni semplificate o telematiche saranno attivi da **lunedì 11 marzo 2024**.

Confapi può supportare gli associati nell'adempimento, consultate le circolari specifiche sulle modalità e sul servizio e scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

Mud 2024 dati 2023: assistenza e servizio di compilazione telematico

Alle Aziende Associate che non possono utilizzare in autonomia la modalità semplificata, Confapi Lecco e Sondrio offre due opzioni di assistenza per la compilazione telematica del Mud – Modello Unico per la Denuncia annuale dei rifiuti (scadenza 1 luglio 2024).

1. **Assistenza in azienda** a cura della dott.ssa Silvia Negri (indicativamente mezza giornata): il servizio comprende il controllo dei dati e dei documenti in uso (registri e formulari), scaricamento del software MUD e inserimento dati, invio telematico da parte dell'azienda.

Costo del servizio (1):

- Euro 130,00 + Iva 22% per l'invio telematico del Mud, insieme al personale aziendale.

1. **Servizio di compilazione esterno**, attraverso la propria società Api Servizi, avvalendosi di apposito professionista terzo. Il servizio fornito richiede **delega esplicita**, tramite compilazione di apposito facsimile da firmare e comprende: compilazione della dichiarazione; invio telematico entro la scadenza; versamento dei diritti di segreteria. Gli interessati al servizio di compilazione esterno devono far pervenire in associazione il fac simile di delega firmato, i dati e la documentazione necessaria, in formato digitale, all'indirizzo silvia.negri@confapi.lecco.it, utilizzando un'apposita scheda che verrà inviata.

Costo del servizio (2):

- Euro 155,00 + Iva 22% per effettuare la denuncia dei primi due rifiuti;
- Euro 30,00 + Iva 22% per ogni rifiuto aggiuntivo;
- Euro 10,00 diritti di segreteria.

Le Aziende Associate che intendono usufruire del servizio devono **comunicare la scelta fra le due opzioni** scrivendo in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it entro la **metà di aprile 2024**.

(SN/am)

Mud 2024 dati 2023: adempimento annuale e modalità di presentazione

Ogni anno le attività produttive sono tenute alla dichiarazione dei rifiuti prodotti nell'anno precedente. Le aziende esenti sono casi molto circoscritti, limitati a chi gestisce solo rifiuti non pericolosi e che hanno meno di 10 addetti. Dettagli nell'apposita [pagina camerale](#).

Le informazioni generali si trovano sul [sito Ecocamere](#) e sul sito del [Ministero](#).

Le norme prevedono che l'adempimento possa essere svolto attraverso due modalità: ordinaria e semplificata. La comunicazione semplificata può essere utilizzata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente queste

condizioni:

- sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti;
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale a cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto non si utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

La comunicazione semplificata non può essere compilata da:

- gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
- produttori di rifiuti che li producono fuori dall'unità locale.

Comunicazione semplificata

Compilazione a pc dei campi previsti, stampa e firma, trasmissione via pec di un unico pdf

Si scarica dal [sito dedicato](#) il pdf con le istruzioni (creazione di un **solo** documento formato pdf).

Si trasmette via Pec all'indirizzo unico "comunicazionemud@pec.it" il file ottenuto in formato pdf

Si pagano i diritti di segreteria: 15 euro

Chi desidera assistenza nella comunicazione semplificata può chiedere supporto all'associazione chiamando o scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it

Comunicazione ordinaria

Compilazione digitale e trasmissione telematica

Le istruzioni si trovano sul [sito mud telematico](#).

Si esegue la compilazione digitale tramite il programma apposito e la trasmissione telematica

Si pagano i diritti di segreteria: 10 euro

Per chi desidera affidare la comunicazione ordinaria ad un soggetto esterno all'azienda, consultare la circolare Api

dedicata al Servizio compilazione Mud ed eventualmente richiederlo scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it .

(SN/am)

Piano transizione 5.0: riduzione dei consumi energetici

Con riferimento alla [circolare Confapi n.138 del 28/02/2024](#) che descrive le novità del piano nazionale 5.0 per la transizione digitale ed ecologica, si segnala che l'incentivo descritto, nella forma del credito di imposta, favorisce coloro che ottengono una **riduzione dei consumi energetici** che ricade in una di queste due casistiche:

- Risparmio energetico almeno pari al 3% a livello di struttura produttiva
- Risparmio energetico almeno pari al 5% a livello di singolo processo

Per dimostrare quanto indicato, le imprese interessate devono anticipare prima possibile la misurazione dei consumi energetici pre interventi. Infatti è fondamentale misurare i consumi prima di attuare le modifiche impiantistiche, al fine di conoscere i consumi pre intervento da paragonare in seguito a quelli post intervento.

La procedura che bisogna attivare con il GSE si sviluppa in tre fasi:

- Nella prima fase, l'impresa invia al GSE una comunicazione preventiva che descrive il progetto,

corredata da una **certificazione ex ante** sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili.

- Nella seconda fase, quella dell'investimento, si comunicano le varie fasi di avanzamento.
- Nella terza fase, ad investimento ultimato, si trasmette la **certificazione ex post** che attesta l'effettiva realizzazione dei risparmi previsti.

L'associazione è a vostra disposizione per coinvolgere un EGE certificato (Esperto Gestione Energia), ai fini delle certificazioni sopra indicate. Potete scrivere fin da ora a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)

Comunità energetiche e transizione 5.0: documentazione post evento del 5 marzo 2024

All'indomani del seminario tecnico "**Comunità energetiche: un'occasione per le pmi**" svolto in sede Confapi, martedì 5 marzo 2024, dalle ore 16 alle 18

in cui si è parlato sia degli incentivi per coloro che partecipano ad una comunità energetica, sia delle opportunità che arrivano dal Piano nazionale di transizione 5.0, siamo a mettere a disposizione degli associati:

- la registrazione dell'evento, ovvero gli interventi dei tre ingegneri che hanno sviluppati i temi citati: [cliccare qui](#)
- la documentazione utilizzata durante l'esposizione

Gli interventi da parte dei relatori hanno affrontato nello specifico:

1. le novità del decreto incentivi per le Cer (ing. Allegri)
2. gli aspetti tecnico operativi e le esperienze di alcuni territori che si stanno attivando (ing. Nembri)
3. gli elementi del piano 5.0 che può supportare gli investimenti delle imprese nel risparmio energetico e nel fotovoltaico (ing. Sala)

L'associazione invita tutte le imprese che non hanno potuto seguire di persona, a recuperare il materiale e a rivolgersi eventualmente alle figure di riferimento in associazione silvia.negri@confapi.lecco.it (ApiTech) e raffaella.pozzoni@confapi.lecco.it (Consorzio Adda Energia).

In allegato le slide.

[8463_2024_Confapi_CER_Condizioni_e_incentivi_S.Allegri.pdf](#)
Download

[8465_2024_Confapi_CER_Esempi_M.Nembri.pdf](#)
Download

[8467_2024_Transizione_5.0_G.Sala_.pdf](#)
Download

[8469_2024_COMUNITA_ENERGETICHE_forma_giuridica.pdf](#)
Download

Credito Iva 2023: regole per utilizzo

Qualora dalla dichiarazione IVA per il 2023 **emerge un credito**, è essenziale valutarne tempestivamente la destinazione al fine di porre in essere gli adempimenti necessari. In determinate circostanze, infatti, può non essere sufficiente la mera

presentazione del modello se esso non viene accompagnato dal visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o dalla sottoscrizione alternativa da parte dell'organo deputato alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.).

In presenza di debiti relativi ad altri tributi o contributi, può essere conveniente destinare il credito IVA annuale alla **compensazione "orizzontale"** nell'ambito del modello F24.

Se il credito IVA che s'intende compensare è di importo pari o inferiore a 5.000 euro annui, non sono previsti particolari vincoli.

Se, invece, l'importo annuo destinato alla compensazione "orizzontale" supera i 5.000 euro, l'art. 10 del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009) impone la **preventiva presentazione**, in via telematica, del modello IVA dal quale emerge il credito, munito del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), al fine di attestare:

- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini IVA;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Inoltre, la compensazione "orizzontale" è ammessa solo a decorrere dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione IVA (art. 17 comma 1, ultimo periodo, del DLgs. 241/97).

Per cui, ad esempio, per compensare "orizzontalmente" il credito IVA relativo al 2023 (per un importo superiore a 5.000 euro annui) con i debiti tributari e contributivi in scadenza il 18 marzo 2024, la dichiarazione munita del visto di conformità dovrà essere **presentata** entro l'**8 marzo 2024**.

La soglia per l'obbligo di apposizione del visto di conformità in alcuni casi può essere **elevata** a **50.000 euro annui** (rispetto all'importo base pari a 5.000 euro).

È questo il caso delle “start up innovative” di cui all’art. 25 del DL 179/2012, limitatamente al periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

A livello più generale, si applica la soglia di 50.000 euro annui per i soggetti passivi che hanno **raggiunto** specifici livelli di affidabilità ISA.

Per il credito IVA maturato nel 2023, detti livelli sono stati definiti dal provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023 e sono pari a 8 (per il 2022) oppure a 8,5 (media semplice dei livelli per il 2021 e il 2022).

Il richiamato limite di 50.000 euro, per i soggetti che soddisfano determinati livelli di affidabilità secondo gli ISA, è stato **innalzato a 70.000 euro** annui, ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”).

Come rilevato anche da Assonime nella recente circolare n. 3/2024, tuttavia, l’operatività della soglia di 70.000 euro, rilevante ai fini dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, è subordinata a un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, che definisca i livelli di affidabilità fiscale al ricorrere dei quali il nuovo importo è applicabile.

Per queste ragioni, le istruzioni al modello IVA per il 2023 continuano a riferirsi alla soglia di 50.000 euro annui e ai livelli di affidabilità definiti nel predetto provv. Agenzia delle Entrate n. 140005/2023.

Alternativamente alla compensazione “orizzontale”, il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2023 può essere **chiesto a rimborso**.

Per i rimborsi, il limite al di sopra del quale è dovuto il visto di conformità sulla dichiarazione è, in via ordinaria, pari a 30.000 euro annui (ma, come per le compensazioni, la soglia è innalzata a 50.000 euro se sono soddisfatti i

menzionati livelli di affidabilità ISA).

Nel caso dei rimborsi, il visto di conformità può essere sostituito dalla **prestazione** di un'apposita **garanzia** patrimoniale (di durata pari a 3 anni o al periodo mancante alla decadenza dell'accertamento).

Soltanto per le domande di rimborso, si rende necessaria anche una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio attestante il possesso di specifici **requisiti**, ossia che:

- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% e che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40%; l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende;
- non sono state cedute azioni o quote per un importo superiore al 50% del capitale sociale (nel caso di rimborsi chiesti da società di capitali non quotate);
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Si segnala, in ultimo, che, al ricorrere di determinate condizioni "di rischio", l'esecuzione del rimborso è comunque **vincolata** alla prestazione della **garanzia patrimoniale**. Trattasi delle domande presentate in sede di cessazione dell'attività oppure da soggetti che esercitano attività d'impresa da meno di 2 anni (eccetto le c.d. "start up innovative") o da coloro che, nei 2 anni antecedenti alla richiesta, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento al di sopra di specifiche soglie.

(MF/ms)

Tassa annuale registri contabili: versamento entro il 18 marzo 2024

C'è tempo fino al 18 marzo per versare la tassa di concessione governativa richiesta per la **numerazione e la bollatura di libri e registri contabili**.

Sono tenute al versamento le **società di capitali** (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili.

L'obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

La tassa annuale forfetaria, indipendentemente dal numero di libri e registri e dal numero di pagine che vengono utilizzati durante l'anno solare, è dovuta in misura pari a:

- **euro 309,87** se il capitale o il fondo di dotazione non supera al 1° gennaio euro 516.456,90;
- **euro 516,46** se il capitale o il fondo di dotazione supera al 1° gennaio euro 516.456,90.

Rispetto al versamento in scadenza al 18 marzo 2024, la data cui far riferimento per l'individuazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio 2024 (1° gennaio dell'anno per il quale viene effettuato il versamento).

Versamento tassa libri e registri contabili	
Regola generale	Versamento mediante F24, con modalità telematiche, indicando il codice tributo "7085" ed il periodo di riferimento "2024".

Versamento tassa libri e registri contabili

Versamento nell'anno di inizio dell'attività	Il versamento per l'anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
Ravvedimento operoso	Sì, gli interessi devono essere quindi aggiunti all'imposta e versati tramite lo stesso codice tributo 7085.
Compensazione in F24	Sì, pagamento anche tramite compensazione con imposte e contributi.
Deducibilità	Sì, nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Deducibilità sia ai fini Ires che Irap (<u>circolare n. 137/E del 1997</u>).

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

La sanzione, dovrà essere pagata tramite modello F23 riportando il codice ufficio RCC, la causale SZ e il codice tributo 678T.

(MF/ms)